

97.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge n. 2031	7
Missioni vevoli nella seduta del 13 febbraio 2002	3	(Sezione 1 – Subemendamento dichiarato inammissibile)	7
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 2 – Parere della V Commissione)	7
Ministero degli affari esteri (Trasmissione di documenti)	5	(Sezione 3 – Articolo 17 ed emendamenti)	8
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 4 – Articolo 19 ed emendamenti)	10
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) .	5	(Sezione 5 – Articolo 26 ed emendamenti)	11
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	6	(Sezione 6 – Articolo 27)	12
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	6	(Sezione 7 – Articolo 28 ed emendamento) ...	12
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 8 – Articolo 29 ed emendamento) ...	13
		(Sezione 9 – Articolo 30)	13
		(Sezione 10 – Articolo 31 ed emendamenti) ..	14
		(Sezione 11 – Articolo 32)	15
		(Sezione 12 – Articolo 33, emendamento ed articolo aggiuntivo)	15

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 13 – Articolo 34 ed emendamenti) ..	16	(Sezione 2 – Chiusura di uffici postali in Calabria)	32
(Sezione 14 – Articolo 35 ed articolo aggiuntivo)	16	(Sezione 3 – Nuovi appalti delle pulizie ferroviarie)	32
(Sezione 15 – Articolo 36)	17	(Sezione 4 – Conflitto tra Israele e l’Autorità nazionale palestinese)	33
(Sezione 16 – Articolo 37)	17	(Sezione 5 – Rilascio della carta d’identità nei comuni a rilevante presenza slovena) .	33
(Sezione 17 – Articolo aggiuntivo 12.01 e subemendamenti)	18	(Sezione 6 – Protesta di dipendenti delle imprese di pulizia ferroviaria)	34
(Sezione 18 – Articolo 20 ed emendamenti) ..	19	(Sezione 7 – Violazione della <i>privacy</i> della paziente di Menfi affetta da sindrome della mucca pazza)	34
(Sezione 19 – Articolo 21, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	20	(Sezione 8 – Ticket per finanziare i controlli sulla carne)	35
(Sezione 20 – Articolo 22 ed emendamenti) ..	21	Interpellanza ed interrogazioni	36
(Sezione 21 – Articolo aggiuntivo 25.01)	22	(Sezione 1 – Riorganizzazione degli uffici postali periferici)	36
(Sezione 22 – Ordini del giorno)	23	(Sezione 2 – Ricezione del servizio isoradio nel Mezzogiorno)	41
Interrogazioni a risposta immediata	31		
(Sezione 1 – Tutela dei minori rispetto ai sistemi di informazione pubblica e privata)	31		

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 13 febbraio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Anedda, Aprea, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bonito, Bono, Brancher, Bricolo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Minniti, Molgora, Mussi, Naro, Palma, Pescante, Pisanu, Possa, Ramponi, Rizzi, Ruggieri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soda, Sospiri, Spini, Stefani, Sterpa, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Anedda, Aprea, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bonito, Bono, Brancher, Bricolo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Minniti, Molgora, Mussi, Naro, Palma, Pescante, Pisanu, Possa, Ramponi, Ruggieri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soda, Sospiri, Spini, Stuc-

chi, Tarditi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 febbraio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE OLIVIERI: « Modifiche al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recanti l'istituzione dell'Assemblea Costituente del Trentino-Alto Adige/Südtirol » (2324);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE POLLEDRI: « Modifiche agli articoli 57 e 131 della Costituzione concernenti l'istituzione della Regione Romagna » (2325);

LA GRUA: « Istituzione del tribunale di Vittoria » (2326);

PEZZELLA e CORONELLA: « Istituzione della Soprintendenza archeologica di Frattamaggiore » (2327);

GIBELLI: « Finanziamenti per opere infrastrutturali e viarie al servizio delle strutture universitarie di Crema e Lodi » (2328);

MAZZOCCHI: « Istituzione della gestione creditizia per la concessione di prestiti ai pensionati pubblici » (2329);

NAN: « Disciplina delle attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti erboristici » (2330);

PERROTTA: « Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, recante disciplina dei licenziamenti individuali » (2331).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati in sede referente; alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

FIORI: « Norme per la diffusione della bandiera nazionale nell'ambito delle famiglie italiane » (1929) *Parere della V Commissione;*

BUEMI e NIGRA: « Legge quadro in materia di polizia locale » (2139) *Parere delle Commissioni II, IV, V, VIII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

MASSIDDA ed altri: « Disposizioni per la lotta alla pedofilia » (1029) *Parere delle Commissioni I, V, IX e XII;*

GIRONDA VERALDI ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in attuazione dei principi del giusto processo » (1893) *Parere della I Commissione;*

GAMBALE: « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni finalizzate a una maggiore tutela della sicurezza dei cittadini » (2099) *Parere delle Commissioni I e V;*

GIANNI MANCUSO ed altri: « Disciplina delle professioni intellettuali » (2112)

Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI e XIV;

COLA: « Modifica all'articolo 97 del codice di procedura penale, in materia di difensore d'ufficio » (2263) *Parere della I Commissione;*

NICOTRA: « Introduzione dell'articolo 190-bis del codice di procedura civile, in materia di durata dei procedimenti » (2302) *Parere della I Commissione;*

S. 568 – Senatori MARITATI ed altri: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione di misure privative e limitative della libertà, nonché modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale » (*approvata dal Senato*) (2307) *Parere della I Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

S. 368 – Senatori PIANETTA ed altri: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000 » (*approvata dal Senato*) (2296) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XII e XIV;*

S. 820. – « Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1° ottobre 1999 a Vienna » (*approvato dal Senato*) (2300) *Parere delle Commissioni I e X.*

IV Commissione (Difesa):

MINNITI ed altri: « Nuove norme in materia di rappresentanza militare » (2193) *Parere delle Commissioni I, V, IX, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

PERLINI ed altri: « Disposizioni per il sostegno del settore della nautica da di-

porto e del turismo nautico » (2131) *Parere delle Commissioni I, II, (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.*

XI Commissione (Lavoro):

FIORI: « Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra » (1960) *Parere delle Commissioni I e V.*

XIII Commissione (Agricoltura):

S. 628. — « Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE » (*approvato dal Senato*) (2297) *Parere delle Commissioni I, VIII, IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):

GIRONDA VERALDI e CARDIELLO: « Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione » (1996).

Trasmissioni del Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 5 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 gennaio 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari Esteri).

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 febbraio 2002, ha trasmesso il testo di un progetto di decisione

del consiglio riguardante la procedura di revisione dell'Atto elettorale del 1976 sulle modalità di elezione al Parlamento europeo.

Tale atto è assegnato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, per l'esame, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 8 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione di garanzia del 20 dicembre 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 12 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito all'articolo 6 del disegno di legge n. 2032, recante « Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti ».

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni VIII (Ambiente) e IX (Trasporti).

Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 6 febbraio 2002, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Calvagese della Riviera (Brescia), Giffoni Valle Piana (Salerno) e di Reggio Calabria.

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi, nell'ambito del Ministero della difesa, che sono trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla IV Commissione permanente (Difesa):

incarico di direttore del VI reparto - informatica, statistica, standardizzazione e assicurazione qualità dei materiali, presso il segretariato generale della difesa, al dottor Roberto BADOLATI;

incarico di direttore del I reparto - personale presso il segretariato generale della difesa, al dottor Raffaele BILANZONE;

incarico di direttore della direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari, al dottor Claudio CRISCUOLO.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 febbraio 2002,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che sono trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla VII Commissione permanente (Cultura):

incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale del Molise, al dottor Giuseppe BOCCARELLO;

incarico di direttore della direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola, al dottor Giuseppe COSENTINO;

incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale del Lazio, al dottor Francesco DE SANCTIS;

incarico di direttore della direzione generale per gli ordinamenti scolastici, al dottor Silvio CRISCUOLI.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore generale per il bilancio e la contabilità, nell'ambito del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, al dottor Alessandro GIULIANI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla II Commissione permanente (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: MISURE PER FAVORIRE L'INIZIATIVA
PRIVATA E LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA (2031)**

(A.C. 2031 - sezione 1)

**SUBEMENDAMENTO DICHIARATO
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

All'articolo aggiuntivo 12.01, comma 1, sostituire le parole da: del comparto fino alla fine del comma con le seguenti: dei comparti produttivi in crisi dei distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è autorizzato lo stanziamento di 50.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 60.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo:

al comma 4, sostituire le parole: l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive *con le seguenti:* gli accantonamenti relativi al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

alla rubrica, sostituire le parole: il settore delle fonderie *con le seguenti:* i comparti produttivi in crisi.

0. 12. 01. 2. Lulli, Ruzzante, Gambini, Quartiani, Ruggia, Nieddu, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi.

(A.C. 2031 - sezione 2)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SU-
GLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.12.01.2. Lulli, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea copertura;

NULLA OSTA

sui subemendamenti 0.12.01.1. Lion, 0.12.01.3 Quartiani, 0.12.01.4 e 0.12.01.5 Lulli e sull'articolo aggiuntivo 35.01 della Commissione;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 26.4 Gambini, in quanto - sulla base degli ulteriori riscontri effettuati - esso risulta diretto a ripristinare l'entità del contributo in favore dell'ENEA già previsto dalla legislazione vigente e non comporta, pertanto, oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Si intende conseguentemente revocato il parere contrario espresso nella seduta del 12 febbraio 2002 sull'emendamento 26.4 Gambini.

(A.C. 2031 - sezione 3)**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO III****NORME IN TEMA DI R.C. AUTO****ART. 17.***(Modalità per il risarcimento del danno).*

1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona.

2. Nel caso di sinistri derivati dalla circolazione stradale il danneggiato, fatta salva la valutazione in ordine alla responsabilità, può accettare la riparazione del veicolo presso un'impresa di autoriparazione da lui scelta nell'ambito della lista provinciale delle imprese di autoriparazione di cui al comma 3 ovvero ottenere il rimborso dell'importo indicato nella fattura rilasciata da altre imprese di autoriparazione previa verifica e trattazione da parte dell'impresa di assicurazione dei lavori effettuati. Il rimborso della fattura deve comunque avvenire da parte dell'impresa di assicurazione tenuta al risarcimento entro quindici giorni dall'emissione. È fatta salva la facoltà del danneggiato, previo accordo con la compagnia di assicurazione, di non effettuare la riparazione qualora sia valutata l'antieconomicità della medesima.

3. La lista provinciale delle imprese di autoriparazione è formata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio in conformità ai criteri individuati dal Ministero delle attività produttive. Sono iscritte nella lista provinciale le imprese, in possesso dei requisiti individuati dal Ministero delle attività produttive, comunicate dalle imprese di assicurazione. Hanno comunque diritto di ottenere l'iscrizione nella lista

provinciale le imprese di autoriparazione in possesso dei suddetti requisiti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura trasmettono annualmente la lista provinciale delle imprese di autoriparazione al Ministero delle attività produttive, che ne verifica la conformità.

4. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è inserito il seguente:

« 4-bis. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2, limitatamente alle invalidità determinate in misura compresa tra 1 e 5 punti, può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 17.**

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , comunicate dalle imprese di assicurazione.

17. 16. Polledri, Martinelli, Guido Giuseppe Rossi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è inserito il seguente:

« 4-bis. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2, limitatamente alle invalidità determinate in misura compresa tra 1 e 5 punti, può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato ».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

17. 24. Gamba, Saglia.

Sopprimere il comma 5.

***17. 17.** Vernetti, Lettieri.

Sopprimere il comma 5.

***17. 18.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quar-tiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 4. L'ammontare del danno biologico determinato ai sensi del comma 2 viene ulteriormente liquidato con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato ».

17. 25. Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 4. L'ammontare del danno biologico determinato ai sensi del comma 2 viene ulteriormente liquidato in misura non superiore alla metà con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato ».

17. 24-bis. Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 4. L'ammontare del danno biologico determinato ai sensi del comma 2, fatti

salvi i casi di amputazione o di perdita anatomica, viene ulteriormente liquidato in misura non superiore alla metà con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato ».

17. 23. Alberto Giorgetti.

Al comma 5, capoverso 4-bis, sopprimere le parole: in misura non superiore ad un quinto.

17. 20. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quar-tiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Al comma 5, capoverso 4-bis, sostituire la parola: superiore con la seguente: inferiore.

17. 19. Vernetti, Lettieri.

Al comma 5, capoverso 4-bis sostituire le parole: ad un quinto con le seguenti: al 70 per cento.

17. 21. Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 5, capoverso 4-bis sostituire le parole: ad un quinto con le seguenti: al 50 per cento.

17. 22. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quar-tiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. È istituito un Fondo per la sicurezza stradale finanziato con lo 0,2 per mille dell'ammontare di premi assicurativi di R.C. auto, le cui risorse sono destinate a campagne di educazione stradale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta il regolamento per il funzionamento del

Fondo per la sicurezza stradale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. 6. (vedi 0. 10. 60. 9.) Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

(A.C. 2031 - sezione 4)

**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 19.

(Esclusione di spese professionali).

1. Le spese sostenute dai soggetti indicati all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, come modificato dall'articolo 5, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, non sono rimborsabili se corrisposte anteriormente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, fatte salve le spese mediche.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano comunque applicazione qualora il risarcimento del danno avvenga con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 17.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

(Esclusione di spese professionali).

Sopprimerlo.

***19. 3.** Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

(Approvato)

Sopprimerlo.

***19. 6.** Verneti, Lettieri.

(Approvato)

Sopprimerlo.

***19. 9.** Alberto Giorgetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19. — (Regolazione delle competenze ai professionisti). — 1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dopo le parole: « Fondo di garanzia per le vittime della strada », sono aggiunte le seguenti: « ; il danneggiato, fermo restando il periodo di carenza alle competenze previsto al termine predetto, ha diritto alla rifusione delle spese di patrocinio giudiziale e stragiudiziale stabilite secondo notula di parcella del professionista da presentare all'impresa composta dalle attività effettivamente svolte e secondo i tariffari approvati ».

19. 7. Verneti, Lettieri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19. — (Esclusione di spese professionali). — 1. Nel caso di sinistri con soli danni a cose, le spese, la cui liquidazione risarcitoria avvenga entro sessanta giorni dal sinistro, sostenute dai soggetti indicati dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, come modificato dall'articolo 5, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, non sono rimborsabili se maturate anteriormente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, salvo per quelle sostenute per attività indifferibili.

2. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le parole: « solo dopo che siano decorsi sessanta giorni » sono sostituite dalle se-

guenti: « solo dopo che siano decorsi trenta giorni ».

19. 4. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Al comma 1, sostituire la parola: corrisposte con la seguente: maturate.

19. 1. Falanga.

Al comma 1, sostituire le parole: , fatte salve le spese mediche con il seguente periodo: . Restano escluse dalla precedente disposizione i risarcimenti per danni a cose per valore superiore a euro 500,00 e alla persona.

19. 2. Falanga.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e quelle sostenute per attività indifferibili.

19. 5. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , comma 2, e comunque anteriormente alla, scadenza del termine previsto dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

19. 10. La Commissione.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , comma 3.

19. 8. Gamba, Saglia.

(A.C. 2031 - sezione 5)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 26.

(Contributo straordinario all'ENEA).

1. Il contributo già previsto dall'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

a favore dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), è rideterminato nella misura di 25.822.844 euro per l'anno 2002 e di 20.658.275 euro per l'anno 2003.

2. L'erogazione della quota prevista per l'anno 2002 avviene su presentazione della relazione di cui al comma 3 del citato articolo 111, nella quale sono indicati lo sviluppo della ricerca e lo stato di avanzamento della realizzazione del progetto dimostrativo di potenza rispetto al semestre precedente.

3. Il Ministro delle attività produttive valuta, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio, la relazione e le successive fasi di realizzazione del programma e dispone la liquidazione del contributo per l'intero o per la quota riferita allo stato di avanzamento.

4. Nella fase di realizzazione del progetto dimostrativo di potenza devono essere previamente indicati i soggetti con i quali è realizzato l'impianto e il relativo impegno finanziario.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

(Contributo straordinario all'ENEA).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: della quota aggiungere le seguenti: del contributo previsto dall'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a favore dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA),

26. 1. (ex 16. 3.) Lion, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Vernetti, Di Gioia.

Al comma 1, dopo le parole: Il contributo aggiungere le seguenti: aggiuntivo rispetto al contributo annuo ordinario di 450 miliardi.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di potenza aggiungere le seguenti: nel campo del solare termico e delle celle combustibili.

26. 2. (ex 16. 1.) Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole da: nella misura fino alla fine del comma con le seguenti: nella misura di 36.151.980 euro per l'anno 2002 e di 46.481.120 euro per l'anno 2003.

26. 4. (ex 16. 2.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone, Boato, Verneti.

(A.C. 2031 – sezione 6)

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 27.

(Elenco dei prodotti esplosivi).

1. L'iscrizione all'elenco dei prodotti esplosivi riconosciuti idonei all'impiego di attività estrattive di cui all'articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, avviene a seguito di pagamento di un canone annuo, da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura del 50 per cento al Fondo da istituire nell'ambito di

apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

2. Il Ministero delle attività produttive provvede alle spese per la ricerca scientifica relativa alla valutazione della sicurezza nell'impiego di prodotti esplosivi, alle spese per l'aggiornamento dell'elenco e per l'acquisto, la costruzione e la gestione di apparecchiature di prova di prodotti esplosivi, nei limiti del Fondo di cui al comma 1.

(A.C. 2031 – sezione 7)

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 28.

(Modifica all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443).

1. Alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, all'articolo 1, comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.

(Modifica all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443).

Sopprimerlo

28. 2. Alfonso Gianni, Russo Spena.

(A.C. 2031 — sezione 8)**ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO V****MISURE ORGANIZZATIVE****ART. 29.**

(Misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati).

1. Per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e di semilavorati il cui impiego è soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, le amministrazioni dello Stato interessate possono avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza competenti per materia, previa intesa con i Ministeri dai quali dipendono funzionalmente i predetti reparti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i reparti di cui al medesimo comma 1 hanno diritto di accesso e di verifica, secondo le disposizioni vigenti, presso i produttori, gli importatori, i distributori e gli utilizzatori dei prodotti di cui al citato comma 1, da individuare con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE**CAPO V****MISURE ORGANIZZATIVE****ART. 29.**

(Misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati).

Sopprimerlo.

29. 1. (ex 18. 1). Alfonso Gianni, Russo Spena.

(A.C. 2031 — sezione 9)**ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 30.**

(Termine per il pagamento dei corrispettivi alla cessione dei prodotti alimentari deteriorabili).

1. Per le cessioni dei prodotti alimentari deteriorabili a soggetti autorizzati ad immetterli al consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o del ritiro dei prodotti medesimi. Per prodotti alimentari deteriorabili s'intendono quelli come tali definiti da apposito decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e comunque fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 16 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il cessionario, senza necessità di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di sette punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo provviso-

riamente esecutivo, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

(A.C. 2031 – sezione 10)

**ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 31.

(Trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, in servizio presso il Ministero delle attività produttive, pari a 2.580 migliaia di euro annui, è posto a carico del bilancio di detto Ministero e il relativo trattamento previdenziale ed assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

3. A far data dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico del personale di cui al comma 1, in posizione di comando presso altre amministrazioni, è posto a carico di queste ultime e il relativo trattamento previdenziale ed assistenziale resta disciplinato dall'articolo 2, primo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 557.

4. Con decorrenza 1° gennaio 2003, il personale di cui al comma 1 è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri, fatto salvo, sotto forma di assegno personale riassorbibile, il maggiore trattamento economico in godimento alla stessa data.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.

(Trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

Al comma 3, sostituire le parole: dall'articolo 2, primo comma, con le seguenti: dagli articoli 2, primo comma, e 3.

31. 2. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, sopprimere le parole da: , fatto salvo fino alla fine del comma.

31. 1 (ex 0. 19. 2. 1). Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Pistone.

Al comma 4, dopo le parole: assegno personale inserire la seguente: non.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 44.415 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2003

l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle attività, produttive.

31. 3. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2031 – sezione 11)

**ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 32.

(Istituzione del punto di contatto OCSE).

1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE del giugno 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da parte delle imprese multinazionali, di un codice di comportamento comune, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un Punto di contatto nazionale (PCN).

2. Per garantire l'operatività del PCN di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a richiedere in comando da altre amministrazioni personale dotato delle qualifiche professionali richieste fino ad un massimo di dieci unità. A tale personale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN è autorizzata la spesa di 285 migliaia di euro nell'anno 2003 e di 720 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-

mento relativo al Ministero delle attività produttive.

(A.C. 2031 – sezione 12)

**ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 33.

(Disposizioni transitorie per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione).

1. Coloro che abbiano iniziato la frequenza di corsi di formazione per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificato dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 57 del 2001, hanno diritto all'iscrizione nel ruolo medesimo, anche se privi del titolo di studio richiesto dalla lettera e) del comma 3 del citato articolo 2 della legge n. 39 del 1989, come sostituita dall'articolo 18 della legge n. 57 del 2001, a condizione che:

a) abbiano superato gli esami di idoneità relativi al corso frequentato, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57;

b) siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla previgente normativa;

c) siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge.

**EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO
33 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 33.

(Disposizioni transitorie per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione).

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni.

33. 1. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Cosentino.

(Approvato)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis. — *(Composizione del consiglio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).* — 1. All'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dopo le parole: « dei componenti del consiglio » sono aggiunte le seguenti: « tenuto conto del numero delle imprese iscritte a ciascuna organizzazione imprenditoriale e del relativo numero di occupati ».

33. 01. (ex 21. 02.) Polledri, Martinelli, Guido Giuseppe Rossi.

(A.C. 2031 — sezione 13)

**ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 34.

*(Modifica all'articolo 4 della legge
28 ottobre 1999, n. 410).*

1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attività produttive ».

2. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa nominati ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i dieci giorni successivi il Ministro delle attività produttive provvede alla loro eventuale riconferma sulla base dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e della durata dell'incarico liquidatorio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 34.

*(Modifica all'articolo 4 della legge
28 ottobre 1999, n. 410).*

Sopprimerlo.

***34. 1.** Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Sopprimerlo.

***34. 2.** Foti.

Sopprimere il comma 1.

34. 3. Foti.

(A.C. 2031 — sezione 14)

**ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 35.

*(Modifica all'articolo 15 della legge
31 gennaio 1992, n. 59).*

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dai seguenti: « In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, l'anzidetta sanzione viene elevata al 15 per cento. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo ».

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 35.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Modifiche alla legge 11 gennaio 2001, n. 7).

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, dopo la lettera *b*), sono aggiunte le seguenti:

b-bis) le esposizioni, a scopo dimostrativo o promozionale, realizzate nell'ambito di congressi o convegni scientifici, a condizione non superino i mille metri quadri di superficie netta e che il momento congressuale sia nettamente preminente;

b-ter) le esposizioni, a scopo dimostrativo, promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali di carattere politico o sociale, a condizione non superino i mille metri quadri di superficie netta e che il momento politico o sociale sia nettamente prevalente;

35. 01. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2031 – sezione 15)

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 36.

(Modifica all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580).

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: « nel

rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ».

(A.C. 2031 – sezione 16)

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 37.

(Modifiche al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171).

1. L'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, è sostituito dal seguente:

« 6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubbliche o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve informare gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ».

2. Alla rubrica dell'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e d'emergenza ».

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubbliche o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre adeguate procedure per garantire l'annullamento della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, linea per linea, per i servizi attivati tramite chiamate d'emergenza, comprese le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco.

2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro ».

(A.C. 2031 – sezione 17)

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
12.01 DELLA COMMISSIONE.

All'articolo aggiuntivo 12.01, comma 1, sostituire le parole da: del comparto fino alla fine del comma con le seguenti: dei comparti produttivi in crisi dei distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è autorizzato lo stanziamento di 50.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 60.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo:

al comma 4, sostituire le parole: l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive con le seguenti: gli accantonamenti relativi al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

alla rubrica, sostituire le parole: il settore delle fonderie con le seguenti: i comparti produttivi in crisi.

0. 12. 01. 2. Lulli, Ruzzante, Gambini, Quartiani, Ruggia, Nieddu, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi.

All'articolo aggiuntivo 12.01, comma 2, lettera a), sostituire le parole: riduzione della capacità produttiva in esubero e con le seguenti: riorganizzando della capacità produttiva promuovendo.

0. 12. 01. 3. Quartiani, Lulli, Ruzzante, Gambini, Ruggia, Nieddu, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi.

All'articolo aggiuntivo 12.01, comma 2, lettera c), sostituire la parola: delocalizzazione con la seguente: rilocalizzazione.

0. 12. 01. 4. Lulli, Quartiani, Ruzzante, Gambini, Ruggia, Nieddu, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 12.01, comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) promuovere l'efficienza energetica e incentivare i cicli industriali a più basso consumo energetico.

0. 12. 01. 1. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella, Boato.

All'articolo aggiuntivo 12.01, comma 3, dopo le parole: Ministro delle attività produttive aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Stato-Regioni.

0. 12. 01. 5. (Testo così modificato nel corso della seduta) Lulli, Ruzzante, Gambini, Quartiani, Ruggia, Nieddu, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Incentivi per il settore delle fonderie).

1. Ai fini della realizzazione di un programma di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio è autorizzato lo stanziamento di 12.900.000 euro per l'anno 2002 e di 15.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. Il programma di cui al comma 1 è diretto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento delle seguenti finalità:

a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche attraverso una riduzione della capacità produttiva in

esuberano e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano più elevati livelli di competitività;

b) favorire migliori forme di collegamento fra la domanda e l'offerta;

c) favorire la delocalizzazione delle imprese per le quali sussistano problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definite le modalità e i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, come determinato dal comma 1, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

12. 01. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2031 – sezione 18)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

*(Truffa in assicurazione
e obbligo di dichiarazioni veritiere).*

1. Chiunque, al fine di procurare o accrescere per sé o per altri il vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, falsifica una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto, ovvero altera una polizza o il certificato di assicurazione o il relativo contratto o l'attestazione del rischio, è

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 310 a 1.550 euro.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque denuncia un sinistro non accaduto ovvero accaduto in modo difforme, ovvero distrugge, falsifica, altera o preconstituisce elementi di prova relativi al sinistro al fine di conseguire o accrescere per sé o per altri le somme dovute dall'assicurazione in forza del contratto di assicurazione.

3. Al secondo comma dell'articolo 640 del codice penale dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

« 2-bis) se il fatto è commesso in danno di una impresa di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

(Truffa in assicurazione e obbligo di dichiarazioni veritiere).

Sopprimerlo.

***20. 2.** Verneti, Lettieri.

(Approvato)

Sopprimerlo.

***20. 3.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La pena è aggravata se nella truffa è coinvolto un professionista iscritto negli albi professionali. Nel caso di condanna del professionista, il giudice nell'emettere la sentenza, trasmette copia della medesima all'albo di appartenenza.

20. 4. Alfonso Gianni, Russo Spina.

Al comma 2, sostituire le parole: dall'assicurazione con le seguenti: dall'impresa di assicurazione.

Conseguentemente, al comma 3, capoverso 2-bis, sostituire le parole: di assicurazione con le seguenti: autorizzata all'esercizio dell'assicurazione.

20. 5. Gastaldi.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Si procede a querela di parte.

20. 30. La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le imprese sono tenute ad informare gli assicurati, secondo modalità stabilite dall'ISVAP, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e del fatto che i dati forniti in ordine al sinistro confluiscono nella Banca dati antifrode di cui all'articolo 2, comma 5-*quater*, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137.

20. 6. (vedi 13. 16) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Sopprimere il comma 3.

20. 1. Falanga.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti».

20. 31. La Commissione.

(A.C. 2031 – sezione 19)

**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 21.

(Attuario incaricato).

1. Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche relativi al ramo RC-auto, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), l'assicuratore individua un attuario incaricato.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 21.

(Attuario incaricato).

Sopprimerlo.

***21. 1.** (vedi 14. 2.) Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***21. 2.** (vedi 14. 4.) Verneti, Lettieri.

Al comma 1, sostituire la parola: incaricato con le seguenti: responsabile, al di fuori della propria struttura.

21. 3. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del comma 1, l'ISVAP provvede all'emanazione di disposizioni relative alla regolamentazione dell'attività dell'attuario

responsabile, con l'obiettivo di rendere verificabile la corrispondenza delle riserve all'ammontare effettivo dei rimborsi dei sinistri, per ogni anno solare.

21. 4. (ex 14. 6.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Alla rubrica, sostituire la parola: incaricato con la seguente: responsabile.

21. 5. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Deroga del diritto di esclusiva per gli agenti di assicurazione).

1. In deroga alle norme previste dall'articolo 1743 del codice civile è fatta salva la possibilità per l'agente di assicurazione, limitatamente al ramo R.C. Auto, di operare per conto di altre imprese di assicurazione. Tale disposizione si applica anche con riguardo ai contratti di agenzia di assicurazione in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge ed eventuali clausole contrarie sono considerate nulle e non apposte.

21. 04 (ex 14. 01). Verneti, Lettieri.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. — *(Modifiche al codice civile in materia di agenti di assicurazione).* — 1. L'articolo 1753 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1753. — *(Agenti di assicurazione).* — L'agente e l'impresa mandante hanno il diritto, rispettivamente, di accettare e conferire altri mandati agenziali per la stessa zona. In deroga a tale disposizione e salva comunque la facoltà dell'impresa di valersi

di diversi strumenti di distribuzione dei prodotti assicurativi, è tuttavia legittimo il patto con cui l'agente si obbliga a non accettare mandati di altre imprese, e le imprese a non conferire mandati agenziali per la stessa zona, purché sia stabilita la facoltà di disdetta del patto stesso con preavviso di sei mesi. La disdetta del suddetto patto non comporta recesso dal rapporto agenziale, né può costituire giusta causa di recesso dell'altra parte.

È nullo il recesso determinato da motivi di discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, sessuale ovvero di ritorsione per l'esercizio da parte dell'agente di diritti e facoltà di origine legale o contrattuale.

Le disposizioni del presente articolo non sono derogabili da patti contrari ».

21. 01. (ex 14. 02.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. — *(Pubblicizzazione delle tariffe e delle condizioni di polizza).* — 1. Al comma 2 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le imprese sono tenute a costituire un proprio sito *Internet* ove pubblicizzare tariffe e condizioni di polizza ».

21. 03. (ex 14. 04.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

(A.C. 2031 — sezione 20)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

(Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC auto).

1. Al fine di consentire la realizzazione dei compiti attribuiti al Ministero delle

attività produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare su richiesta dello stesso Ministero ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, dati, informazioni e notizie relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con il compito di monitorare gli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di natura non regolamentare, sono stabiliti i criteri per la costituzione ed il funzionamento del comitato di cui al presente comma.

3. Dall'attuazione del comma 2 non devono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Il comma 5-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, come modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 5-*quater*. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca-dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca-dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di controllo dei vari Stati membri del-

l'Unione europea. I costi di gestione della banca-dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP ».

5. Il comma 5-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, è abrogato. Eventuali atti procedurali adottati dall'ISVAP, ai sensi della disposizione predetta, sono da considerare privi di efficacia.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

(Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC auto).

Sopprimerlo.

22. 1. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Al comma 1, sostituire le parole: all'assicurazione con le seguenti: alle tariffe dell'assicurazione.

22. 2. Gastaldi.

(Approvato)

(A.C. 2031 – sezione 21)

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*. – *(Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79).* — 1. Al

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 8 è abrogato;

b) al comma 2 dell'articolo 11 dopo le parole: « nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWH » sono aggiunte le seguenti: « , ed è aumentata del 20 per cento ogni tre anni »

c) all'articolo 14, comma 5-*bis*, le parole: « A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'ENEL s.p.a., di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° luglio 2002 ».

d) dopo il comma 5-*bis* dell'articolo 14, è aggiunto il seguente:

« 5-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ».

25. 01. (ex 15. 03.) Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Pistone.

(A.C. 2031 – sezione 22)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge A.C. 2031, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;

premessi che:

è necessario migliorare la trasparenza in tema di tariffe e di condizioni di polizza responsabilità civile auto per andare incontro agli interessi dei cittadini;

è indispensabile favorire una più forte concorrenza nel mercato delle assi-

curazioni, garantendo così la possibilità agli utenti di decidere con una più ampia cognizione di causa;

internet è ormai sempre più utilizzata da vasti settori della popolazione,

impegna il Governo

ad attivarsi, in tempi rapidi, nei confronti delle imprese di assicurazioni e della loro rappresentanza, l'ANIA, al fine di promuovere, per ognuna di loro, un proprio sito *internet* dove siano pubblicizzate, con chiarezza, tariffe e condizioni di polizza R.C. auto.

9/2031/1 Grotto.

La Camera,

premessi che:

la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti deve tenere in debita considerazione la peculiarità geografica e territoriale del Paese;

nei piccoli comuni e nelle aree interne la presenza di almeno un distributore di carburante rappresenta un'importante funzione economica e sociale;

la riorganizzazione della rete non può prescindere dalla valutazione sociale che essa riveste in queste aree;

impegna il Governo

a mantenere la presenza della rete di distribuzione nei piccoli comuni anche al di sotto dei 3000 abitanti.

9/2031/2 Molinari, Realacci, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza, Sandi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge recante « Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza »;

premessi che nel testo del disegno di legge è contenuta una disposizione in base alla quale il contributo sulle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali non è dovuto in caso di perdite di esercizio per i soggetti che abbiano investito nella relazione delle infrastrutture di rete a larga banda realizzando un fatturato, al netto delle predette spese di investimento, inferiore a 200 miliardi di lire nell'anno di riferimento;

impegna il Governo

ad intervenire con successivi provvedimenti e, in particolare, nell'ambito dei successivi documenti di programmazione economico-finanziaria e dei disegni di legge finanziaria, al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria (e, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 11 della direttiva 97/13/CE) in modo da addivenire ad una quanto più celere eliminazione del contributo previsto dall'articolo 20 della legge n.448 del 1998 il quale, tenuto conto dell'attuale contesto di mercato, assume a condizione ostativa alla realizzazione di un effettivo sviluppo dei servizi di telecomunicazione e di una piena concorrenza a livello internazionale, impegnando le società beneficiarie dell'agevolazione ad investire risorse equivalenti all'ammontare del contributo nella realizzazione della rete di accesso a larga banda.

9/2031/3 Floresta.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2031-A, recante misure per favorire l'iniziativa privata e la concorrenza;

premessi che:

l'articolo 9, comma 1, del disegno di legge n. 2031-A prevede l'accesso agli stanziamenti disposti dalle leggi n. 808 del 1985, n. 421 del 1996, n. 140 del 1999 e

n. 388 del 2000 per programmi intergovernativi realizzati e gestiti da agenzie o da enti pubblici o privati, istituiti nell'ambito di accordi internazionali ratificati dallo Stato ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione;

la Commissione attività produttive, commercio e turismo, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo per lo sviluppo delle iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare (atto n. 57), nella seduta del 5 dicembre 2001, ha approvato la proposta di parere del relatore, on. Polledri, che ha espresso parere favorevole a condizione che i finanziamenti realizzati con le disponibilità del predetto fondo fossero prioritariamente destinati a programmi ed iniziative in grado di accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale e di favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tra i quali assumono una particolare rilevanza, anche ai fini di tutela della sicurezza, i sistemi di controllo delle varie modalità di trasporto e di monitoraggio delle coste e delle frontiere,

impegna il Governo

a prevedere che agli stanziamenti di cui all'articolo 9 possano accedere, in via prioritaria, i programmi suscettibili di impiego duale e, fra questi, quelli rivolti al controllo del trasporto multimodale, all'osservazione del territorio ed al controllo e monitoraggio di coste e frontiere.

9/2031/4 Polledri, Martinelli.

La Camera,

premessi che le riforme del sistema dell'energia elettrica sono orientate alla liberalizzazione del mercato e, quindi, aperto a tutti i soggetti sia che possano oppure no parteciparvi,

impegna il Governo

a mantenere il doppio mercato libero e vincolato con le relative tariffe;

ad abbassare al massimo la soglia per diventare « cliente idoneo »;

ad estendere il « cliente idoneo » anche ai consumatori di energia per usi domestici;

a prevedere per tutti gli utenti (imprese e famiglie) la libertà di optare per i mercati e le tariffe più convenienti.

9/2031/5 Ruggieri.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa affinché le imprese assicuratrici, al fine di favorire un mercato trasparente delle polizze RC auto e per assecondare la libertà di scelta dei cittadini utenti, siano tenute a costituire un proprio sito internet ove pubblicizzare tariffe e condizioni di polizza.

9/2031/6 Quartiani, Lulli, Nieddu.

La Camera,

per favorire la concorrenza e con l'obiettivo di ridurre i costi delle polizze RC auto per gli utenti, nel quadro di una riorganizzazione del settore assicurativo,

impegna il Governo

ad agevolare l'introduzione della figura degli agenti cosiddetti « plurimandatari ». La possibilità per gli utenti di usufruire di tale servizio agevola la libertà di scelta e tende a realizzare benefici anche sulle tariffe. La via attraverso la quale intervenire per raggiungere l'obiettivo è quella della modifica del diritto di esclusiva per gli agenti di assicurazione, che può essere introdotto attraverso la modifica dell'articolo 1753 del codice civile, prevedendo che l'agente e l'impresa mandante possano esercitare il diritto, rispettivamente, di accettare e conferire altri mandati agenziali per la stessa zona.

9/2031/7 Nieddu, Quartiani, Lulli.

La Camera.

premesso che:

una recente indagine resa nota dal *Sole 24 Ore* ha evidenziato come le regioni del sud siano in posizione di svantaggio in relazione al numero di imprese che hanno un accesso a internet;

le attività economiche presenti nel Mezzogiorno collegate ad internet risultano il 13 per cento contro una media nazionale del 30 per cento ed una media del 38 per cento delle imprese del nord;

la *new economy* costituisce per le regioni meridionali una importante occasione per lo sviluppo e il consolidamento del tessuto economico e produttivo soprattutto per quanto concerne le aree interessate da distretti industriali;

solamente il 3 per cento delle piccole e medie imprese del sud utilizza internet per fare « vetrina » e attività promozionale;

nel nord esistono una serie di esternalità in termini di servizi come *call center* e *software* che nel sud è necessario replicare;

è fondamentale un servizio di assistenza informatica finalizzata al sostegno delle piccole e medie imprese operanti nel sud;

la spesa in tecnologie nel Mezzogiorno è pari a 57 milioni per ogni 100 addetti rispetto ai 95 investiti nelle regioni settentrionali;

a Matera, Napoli e Catania esistono poli di eccellenza e aree di distretti industriali che per consumi e capacità di innovazione sono tra i più avanzati nel Paese;

è necessario partire da questi poli per creare un *network* ed una rete estesa a tutto il Mezzogiorno in grado di recuperare il gap esistente;

i governi dell'Ulivo hanno promosso una serie di iniziative legislative finalizzate alla crescita del livello di in-

frastrutturazione informatica e multimediale a partire dalla finalizzazione dei proventi della gara UMTS;

impegna il Governo

a promuovere maggiori investimenti nel campo della innovazione e dell'utilizzo delle nuove tecnologie nel Mezzogiorno con l'alfabetizzazione informatica a sostegno delle piccole e medie imprese e la creazione di portali per lo sviluppo e la promozione delle produzioni distrettuali.

9/2031/8 Adduce, Molinari, Luongo, Lettieri, Potenza, Piglionica.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire nel prossimo DPEF uno stanziamento straordinario per la promozione della cultura, degli strumenti e delle strutture informatiche nelle piccole imprese industriali e artigiane e distretti industriali.

I criteri e le priorità per incentivare lo sviluppo informatico nelle piccole imprese e nei distretti industriali sono stabilite dal Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri per l'innovazione e le tecnologie delle comunicazioni, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni.

9/2031/9 Lulli, Nieddu, Quartiani.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 57 del 2001 all'articolo 13, recependo le istanze di tutte le imprese artigiane, ha riconosciuto la possibilità di costituire ed esercitare la società a responsabilità limitata con qualifica artigiana;

l'esperienza degli ultimi mesi di applicazione della norma ha fatto emergere in modo palese che la previsione del vincolo consistente nell'obbligo dei soci artigiani di detenere comunque la maggioranza del capitale sociale nel corso

della vita della società risulta talmente restrittivo da compromettere la reale possibilità di una s.r.l. artigiana di rafforzarsi sotto il profilo della struttura finanziaria;

l'attuale vincolo di legge non consente ai soci artigiani di acquisire significative partecipazioni del capitale esterno per fini di investimento, in quanto ogni eventuale apporto di capitale esterno per fini di investimento non potrebbe mai superare la quota del 49 per cento rispetto all'entità di capitali conferito dai soci artigiani stessi;

se si vuole consentire alla s.r.l. artigiana di rafforzarsi sul piano patrimoniale e finanziario, accrescendo le proprie potenzialità di investimento e di sviluppo, sarebbe opportuno introdurre una modifica mirata alla norma sulle s.r.l. artigiane;

impegna il Governo

nell'ambito della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante la « delega al Governo per la riforma del diritto societario » di aprire un tavolo di confronto con le maggiori confederazioni della categoria degli artigiani al fine di individuare la possibilità per le s.r.l. artigiane di aprire all'acquisizione di capitale di rischio per fini di investimento così come previsto dalla legge n. 52 del 1992 in materia di società cooperative, fermo restando il relativo potere deliberante dei soci artigiani indipendentemente dall'entità dei conferimenti al fondo sociale.

9/2031/10 Mazzocchi, Gamba, Saglia, Raisi, Verneti, Nieddu.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 540, nonché l'articolo 23, quarto comma del regio decreto 31 ottobre 1923 n. 2523, prevedono che non solo le imprese industriali ma anche le artigiane siano obbligate al pagamento del contributo per le stazioni sperimentali dell'industria;

le predette stazioni, come dice già il nome, operano in favore dell'industria in particolare esercitano l'attività di ricerca e di certificazione per l'industria delle conserve alimentari;

le imprese artigiane che producono modiche quantità di conserve non traggono adeguato beneficio da queste attività delle stazioni sperimentali, ma ciò nonostante sono costrette a contribuire al finanziamento delle stesse;

non risulta opportuno gravare tali piccole imprese con questi oneri anche perché l'entità del gettito sembra essere inferiore alle spese di raccolta dei suddetti contributi;

impegna il Governo

ad intraprendere le misure necessarie per esonerare le imprese artigiane dal pagamento dei contributi per il finanziamento delle stazioni sperimentali per l'industria.

9/2031/11 Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

La Camera,

esaminato l'A.C. 2031 recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e la concorrenza»;

premesso che la legge 29 dicembre 1993 n. 580 sul riordino delle camere di commercio all'articolo 12 disciplina, tra le altre materie, i parametri di misurazione del grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore di interesse al fine di riparazione dei componenti il consiglio;

premesso che il comma 3 del predetto articolo stabilisce che i criteri per la designazione dei componenti il consiglio vengano fissati con separato regolamento ministeriale;

premesso che il decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501 in attuazione di quanto previsto dal comma 3 sopra citato, ha stabilito il grado di rappresentatività di

ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore venga definito in base alla media aritmetica ai seguenti parametri: a) numero di imprese dell'organizzazione rispetto al totale delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali del settore; b) numero degli occupati delle imprese dell'organizzazione rispetto al totale occupati; c) valore aggiunto degli occupati delle imprese iscritte all'organizzazione rispetto al valore aggiunto totale degli occupati;

premesso che il grado di rappresentatività nell'ambito dei consigli delle C.C.I.A.A. andrebbe ancorato al numero di aziende e all'indice di occupazione delle stesse rispetto al totale delle imprese aderenti al mondo associativo;

premesso che l'intervento correttivo *de quo* si rende necessario in questa fase poiché proprio nel 2002 è previsto il rinnovo dei primi consigli camerali costituiti secondo i dettami della legge n. 580 del 1993;

impegna il Governo

affinché, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, modifichi la disciplina di cui al citato decreto ministeriale 24 luglio 1996 n. 501 prevedendo una revisione della rappresentanza delle categorie in seno ai consigli delle C.C.I.A.A. tenendo massimamente in considerazione il numero delle imprese iscritte a ciascuna organizzazione imprenditoriale e del relativo numero di occupati.

9/2031/12 (Nuova formulazione) Martinnelli, Polledri.

La Camera,

premesso che nel contesto mondiale delle materie prime farmaceutiche e, in particolare, dei prodotti attivi farmaceutici, il nostro Paese occupa una posizione di primo piano, dal momento che la produzione italiana rappresenta l'11,5 per cento dell'intero mercato mondiale di ma-

terie prime farmaceutiche (principi attivi e intermedi) e il 14,7 per cento dei soli principi attivi;

avuto presente che l'esportazione di principi attivi rappresenta l'85 per cento dell'intera produzione italiana ed è rivolta verso i grandi produttori internazionali di medicinali generici, cioè di farmaci la cui produzione non è più coperta da brevetto;

considerato che i produttori italiani di materie prime per l'industria farmaceutica e dei principi attivi perderanno la loro posizione di eccellenza nei prossimi due anni se non si interviene per modificare la legge 19 ottobre 1991, n. 349, che ha consentito nel nostro Paese di prolungare la copertura del brevetto farmaceutico oltre i cinque anni previsti dal regolamento CEE 1768/92;

constatato che la legge n. 349 del 1991 aveva riconosciuto ai titolari di un brevetto per un'invenzione industriale, avente effetti in Italia e per oggetto un medicamento o un procedimento per la sua fabbricazione, un certificato complementare di protezione con una durata massima di diciotto anni;

visto che il successivo regolamento CEE, pur stabilendo norme uniformi per tutti gli Stati membri in relazione al rilascio del predetto certificato con effetto dal 2 gennaio 1993, ha fatto salvi i diritti acquisiti prima della data della sua pubblicazione sulla G.U.C.E.;

considerato quindi che la legge n. 349 del 1991, pur essendo stata superata dal regolamento CEE 1768/92, continua a produrre i suoi effetti, penalizzando uno dei settori di punta della chimica fine del nostro Paese, non permettendo all'industria italiana delle materie prime farmaceutiche di sviluppare i principi attivi i cui brevetti scadranno presto nel resto dell'Europa;

premesso che il soppresso articolo 6 del disegno di legge in esame, modificando la legge n. 349 del 1991, consentiva la

produzione per l'esportazione dei medicinali e dei prodotti coperti dai certificati complementari di protezione;

impegna il Governo

a riesaminare attentamente la materia in considerazione dei benefici che può produrre al sistema Italia in vista di una maggiore concorrenza e di una significativa riduzione della spesa sanitaria;

a rimuovere al più presto i vincoli che impediscono l'esportazione dall'Italia dei medicinali e dei prodotti coperti dai certificati complementari di protezione verso i Paesi dove tali certificati siano scaduti.

9/2031/13 D'Agrò.

La Camera,

esaminato l'A.C. 2031 recante « Misure per favorire l'iniziativa privata e la concorrenza »;

considerato che l'articolo 23, comma 1, destina contributi al potenziamento e alla realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale da paesi stranieri, con particolare riferimento alla costruzione del metanodotto dall'Algeria all'Italia ed alla realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotta tra Nord-Africa e Italia;

ritenuto che l'approvvigionamento energetico perseguito tramite una siffatta politica energetica, oltre a renderci dipendenti dai Paesi mediterranei e africani, potrebbe rivelarsi vincolante dal punto di vista geostrategico;

premesso che l'approvvigionamento energetico di petrolio e gas metano è fondamentale per il nostro Paese, privo, come è noto, di centrali nucleari e carente ormai anche di centrali idroelettriche tali da soddisfare il fabbisogno dell'industria e dell'illuminazione pubblica;

considerato che attualmente l'approvvigionamento avviene, per la più

parte, dai Paesi dell'Africa settentrionale e dal gasdotto del Friuli per una parte residuale, decisamente inferiore rispetto alla capacità di esportazione della Federazione russa e degli Stati della CSI;

considerato che una notevole rete di gasdotti sta per essere ammodernata e costruita *ex novo* in tutta l'area dell'Est europeo, mentre il porto russo di Novorossisk, sul Mar Nero, sta aumentando notevolmente anche le sue potenzialità petroliere e di gas GPL;

impegna il Governo

a diversificare al massimo l'approvvigionamento energetico e a potenziare i gasdotti provenienti dall'Est europeo, dalla Federazione Russa, dalla CSI, nonché ad attrezzare allo scopo l'area portuale Trieste-Monfalcone-Porto Nogaro, provvedendo a siglare ulteriori accordi con i Paesi sopra citati per il tracciato dei gasdotti.

9/2031/14 Guido Rossi, Polledri, Martinnelli.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza »;

premessi che:

il provvedimento in esame prevede la realizzazione di un programma di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio, attraverso tra l'altro degli stanziamenti aggiuntivi per il triennio 2002-2004;

il comparto in oggetto è per le sue caratteristiche un ambito produttivo ad alto impatto ambientale, e ad alto consumo di energia;

impegna il Governo

a promuovere l'efficienza energetica nel settore, incentivando i cicli industriali a più basso consumo energetico.

9/2031/15 Lion, Pecoraro Scanio.

La Camera,

premessi che il Governo dovrà provvedere all'istituzione presso alcuni tribunali di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale come dall'articolo 14 del presente disegno di legge;

si fa presente che:

la città di Verona offre la possibilità di assorbire il futuro contenzioso concernente il marchio comunitario con strutture adeguate. Inoltre geograficamente rappresenta un punto di incontro efficace tra le varie direttrici autostradali e ferroviarie;

in Verona hanno sede due istituti esclusivamente dedicati alle problematiche della proprietà intellettuale e industriale: IPCentre, centro di studi costituito dai consorzi universitari di Verona, Brescia, Udine e dalla camera di commercio di Treviso, e REACT Italia, la cellula italiana del gruppo europeo di anticontraffazione. Tali entità, anche se di recente istituzione, rappresentano già sin d'ora il referente italiano per gli organismi esteri di riferimento;

tale realtà scientifica e operativa permette al Triveneto di beneficiare dei vantaggi derivanti in maniera maggiore di altre regioni italiane;

allo scopo quindi di ottimizzare le risorse a disposizione e di fornire il migliore beneficio al Triveneto, si ritiene che Verona possa rappresentare la migliore scelta per una simile designazione in termini di maggiore efficacia e di risparmio dei costi di attuazione;

il comune di Verona può dare la sua disponibilità per offrire una sede idonea;

confidando nella sensibilità del Governo di veder riconosciuta l'importanza del Triveneto nella specifica tematica del marchio comunitario, non sulla base di mere considerazioni campanilistiche, ma in base a chiare e dimostrate valutazioni tecnico-economiche;

impegna il Governo:

a prendere in considerazione il tribunale di Verona nella designazione di una delle otto sezioni da istituire.

9/2031/**16** Fratta Pasini, Fermo, Anna Maria Leone, Alberto Giorgetti, Martini, Peretti.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Tutela dei minori rispetto ai sistemi di informazione pubblica e privata)

VOLONTÈ, GIUSEPPE DRAGO, MONGIELLO, CIRO ALFANO, DORINA BIANCHI, GRILLO, ANNA MARIA LEONE, MAZZONI, MEREU, PERETTI e TANZILLI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'Italia, con la firma e la ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, si è obbligata in sede internazionale a tutelare i diritti dei minori consentendo loro di poter fruire dell'enorme potenziale educativo e culturale dei *media*, senza che ciò li esponga a rischi. Con l'articolo 17 della Convenzione, gli Stati parti hanno riconosciuto l'importanza della funzione esercitata dai *mass-media* e si sono impegnati a vigilare affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. Contestualmente è stato assunto l'impegno a porre in essere azioni per proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nociono al suo benessere;

in sede comunitaria numerose azioni hanno preso in considerazione il delicato problema, a partire dal Libro verde « La tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione » del

1996. Diversi atti di varia natura, come la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela di minori e della dignità umana, come le direttive di armonizzazione sulla televisione senza frontiere, hanno affrontato il problema individuando soluzioni normative precise;

nonostante l'attenzione, le azioni approntate sembrano ancora largamente inadeguate per tutelare i diritti dei minori ed il sistema attuale che si basa sulle fasce protette non è sufficientemente incisivo;

è sotto gli occhi di tutti l'esposizione dei minori a messaggi talvolta violenti e pornografici e, anche nelle fasce protette, la forte pressione pubblicitaria diretta ad un soggetto in età evolutiva che non ha alcun potere di spesa. Alcune forme di pubblicità riguardanti prodotti di consumo destinati agli adulti che contengono regali per i bambini evidenziano come, in alcuni casi, vi sia il rischio di utilizzare la buona fede dei bambini anche per condizionare le scelte degli adulti sui prodotti da acquistare;

tale situazione è alla base di un dibattito che si è sviluppato sia in Italia che in sede europea. La direttiva 97/36/CE prevede, tra l'altro, un'azione concertata con gli Stati membri per verificare vantaggi e inconvenienti di provvedimenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori il con-

trollo dei programmi che potrebbero essere visti dai minori, valutando, tra l'altro, l'opportunità di imporre a livello comunitario la produzione di apparecchi televisivi dotati di dispositivi tecnici che consentano ai genitori o ai tutori di assumere la loro parte di responsabilità in ordine alla visione di taluni programmi —:

quali siano le azioni attualmente in corso a livello internazionale ed europeo e quali iniziative il Governo intenda intraprendere per affrontare in maniera adeguata e con regole efficaci il problema della tutela dei diritti dei minori rispetto ai sistemi audiovisivi e di informazione sia pubblica che privata. (3-00677)

(12 febbraio 2002)

(Sezione 2 — Chiusura di uffici postali in Calabria)

PAPPATERRA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il piano di impresa della Società Poste Italiane prevede il raggiungimento nel 2002 del pareggio di bilancio e, di conseguenza, l'adozione di misure idonee al conseguimento di tale obiettivo;

fra le misure adottate vi è la chiusura di una serie di uffici, non in grado di garantire condizioni di operatività compatibili con il raggiungimento dell'equilibrio economico di gestione, e una politica di razionalizzazione del personale;

tali misure hanno prodotto sull'intero territorio nazionale una serie di problemi, soprattutto nei comuni dove sono stati soppressi degli sportelli postali e dove si è registrata la maggiore carenza di personale;

in Calabria e, in particolare, nella popolosa provincia di Cosenza, che consta di ben 155 comuni, tali difficoltà si sono manifestate con maggiore evidenza;

questa situazione, soprattutto nella fase di passaggio dalla lira all'euro, ha

provocato enormi disagi evidenziati dai sindaci, dalle forze sociali e da movimenti civici, che hanno interessato le prefetture competenti;

da tutti, cittadini e amministrazioni locali, si fa notare che la legittima esigenza di contenimento della spesa non può, in ogni caso, dimenticare l'altrettanta legittima esigenza dei cittadini ad avere servizi efficienti —:

se non ritenga necessario, con riferimento alla situazione calabrese e della provincia di Cosenza in particolare, richiedere alla Società Poste Italiane di attivare le necessarie verifiche sugli effetti prodotti da tali operazioni ed, eventualmente, per il loro tramite invitare il responsabile regionale della Calabria a concordare con le prefetture ed i sindaci le soluzioni più idonee al fine di garantire i servizi essenziali alla popolazione tutta e quando preveda, ora che la fase di maggiore emergenza sta volgendo al termine, di far conoscere al Parlamento il nuovo piano industriale della Società per il triennio 2002-2004, attualmente in via di approvazione, con particolare riferimento alle problematiche sollevate. (3-00680)

(12 febbraio 2002)

(Sezione 3 — Nuovi appalti delle pulizie ferroviarie)

DUCA, ALBONETTI, RAFFALDINI, ADDUCE, TIDEI, PANATTONI, ROGNONI, MAZZARELLO, SUSINI, DE LUCA, SERENI, SANDI, MARTELLA, INNOCENTI, RUZZANTE, MONTECCHI, MAGNOLFI, CORDONI, GUERZONI, GASPERONI, NIGRA e MAURANDI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

mentre si avvicina la data del 21 febbraio 2002, nella quale è prevista la scadenza della proroga concessa dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per l'assegnazione dei nuovi appalti delle pulizie ferroviarie, il confronto tra le parti sociali intorno al tavolo istituito per pro-

muovere una soluzione del problema registra una grave fase di stallo, tanto che le organizzazioni sindacali hanno indetto uno sciopero di quarantotto ore per i giorni 18 e 19 febbraio;

il 28 novembre scorso nel rispondere all'interrogazione Duca, n. 3-00478, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, condividendo i contenuti della risoluzione Albonetti ed altri approvata all'unanimità dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati, ha dichiarato: « la tutela dei livelli occupazionali è oggetto dell'impegno assunto dal Governo e che si intende in questa sede ribadire e confermare. In questo senso sarà orientata l'azione del mio dicastero nei rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.A. »;

presso il tavolo negoziale l'azione del Governo è stata, invece, del tutto evanescente e quasi esclusivamente ricondotta ad una presenza tecnica, oggettivamente poco autorevole a fronte di una controparte datoriale che ha reiteratamente manifestato intenti ostruzionistici al raggiungimento di un accordo realistico, in grado di salvaguardare la qualità del servizio, la continuità dell'occupazione, il livello salariale e contrattuale dei lavoratori, tanto che sono già stati annunciati:

a) esuberi di parecchie migliaia di lavoratori;

b) interruzione del rapporto di lavoro per tutti dal 21 febbraio;

c) riassunzioni per alcuni a orario settimanale *part-time*, per altri con l'azzeramento di tutti i diritti acquisiti —:

quali concrete e urgenti iniziative il Governo intenda assumere per giungere davvero alla soluzione positiva della vertenza, prima che la situazione prenda definitivamente la strada della ingovernabilità, con conseguenze pesantissime per dodicimila lavoratori e le loro famiglie e per gli utenti del servizio ferroviario. (3-00679)

(12 febbraio 2002)

(Sezione 4 – Conflitto tra Israele e l'Autorità nazionale palestinese)

RUSSO SPENA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'esercito di occupazione israeliano ha invaso profondamente i territori palestinesi, anche quelli sui quali è piena, in base agli accordi internazionali, la sovranità dell'Autorità nazionale palestinese;

il Governo israeliano ha ordinato il bombardamento, attuato da aerei F16, di quartieri cittadini, con il ferimento di civili;

l'occupazione militare ed i bombardamenti non rispondono affatto all'esigenza di accrescere la sicurezza sia dei cittadini israeliani che palestinesi, anzi costituiscono alibi e occasione per esasperazioni terroristiche;

la volontà del Governo israeliano di tenere prigioniero Arafat, presidente legittimamente eletto, blocca l'inizio di ogni percorso di tregua e pacificazione —:

come pensi il Governo italiano di applicare il « piano Marshall » senza una impegnata e determinata iniziativa, soprattutto a livello europeo, che possa invertire una rotta che rischia di rendere la situazione di guerra irreversibile per molti anni. (3-00681)

(12 febbraio 2002)

(Sezione 5 – Rilascio della carta d'identità nei comuni a rilevante presenza slovena)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO,

GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro dell'Interno ha emanato il decreto del 19 dicembre 2001, in cui attribuisce ai cittadini di lingua italiana che ne facciano richiesta il diritto di ottenere carte d'identità nella sola lingua della Repubblica italiana —:

quali provvedimenti ed iniziative intenda intraprendere il Governo nei confronti dei quattro comuni a rilevante presenza slovena della provincia di Trieste (Duino Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle, Sgonico) che rifiutano di adempiere a tale decreto, continuando ad emettere solo carte d'identità nella forma bilingue italiano-sloveno. (3-00684)

(12 febbraio 2002)

(Sezione 6 — Protesta di dipendenti delle imprese di pulizia ferroviaria)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, DARIO GALLI, ERCOLE, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, PAGLIARINI, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e

VASCON. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la protesta dei dipendenti delle imprese di pulizia, che in data 11 febbraio 2002 ha provocato la paralisi dei trasporti ferroviari nelle principali città italiane, come Milano, Bologna, Palermo e Roma, è stata definita come « agitazione spontanea »;

pare singolare che la dichiarata non premeditazione abbia comportato comunque la contemporaneità dell'iniziativa in tutti gli scali ferroviari, senza le doverose comunicazioni da parte dei sindacati;

a tale protesta si è giunti dopo che le Ferrovie Spa hanno indetto un bando di gara europeo per il rinnovo delle prestazioni di servizio, che, secondo i vertici della società, deve essere inquadrato nella necessità di rispettare i criteri di qualità del servizio e di economicità della spesa;

in via generale il diritto di sciopero deve essere garantito a tutti, ma le così definite iniziative spontanee senza preavviso possono comportare disagi imprevedibili ai lavoratori pendolari, danni ingenti in termini economici e problemi di sicurezza pubblica —:

quali misure il Ministro interrogato intenda adottare per evitare che in futuro tali agitazioni mettano in grave pericolo la sicurezza dei cittadini, che, senza preavviso, si sono trovati a sopportare condizioni inaccettabili di disservizio. (3-00683)

(12 febbraio 2002)

(Sezione 7 — Violazione della privacy della paziente di Menfi affetta da sindrome della mucca pazza)

MARINELLO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la gravissima violazione della *privacy* che ha danneggiato la giovane paziente di Menfi presumibilmente affetta dalla sin-

drome di Dcrutzfeldt-Jakob, e unitamente alla medesima anche i suoi familiari, pone con estrema urgenza la problematica del rigoroso rispetto della dignità umana, specie nei momenti più difficili della vita;

nello specifico la divulgazione della notizia con le conseguenti amplificazioni giornalistiche sono ancor più gravi per la particolare drammaticità dell'evento —:

se sia stata avviata un'azione ispettiva per verificare in che modo e dove sia avvenuta la fuga di notizie e, conseguentemente, per accertarne le responsabilità; qualora la fuga di notizie fosse avvenuta in settori della pubblica amministrazione, quale tipo di sanzioni si intenda adottare nei confronti dei responsabili, una volta identificati, e quali norme e quali misure si intendano adottare per evitare il ripetersi di analoghi incresciosi episodi.

(3-00678)

(12 febbraio 2002)

(Sezione 8 — Ticket per finanziare i controlli sulla carne)

PISCITELLO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro delle politiche agricole e forestali ha proposto l'introduzione di un *ticket* per finanziare i controlli sulla carne necessari per fronteggiare l'emergenza « mucca pazza »;

per il Ministro interrogato « non è una tassa in più », ma « un costo in più » per un servizio che intende offrire una maggiore sicurezza dei prodotti —:

se il Governo sia intenzionato a proporre l'introduzione di nuove tasse ogni volta che dovrà garantire la sicurezza dei consumatori, eludendo gli impegni assunti con gli elettori in merito all'abbattimento della pressione fiscale.

(3-00682)

(12 febbraio 2002)

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Riorganizzazione degli uffici postali periferici)

A) Interpellanza e interrogazioni:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle comunicazioni, per sapere – premesso che:

la stazione termale di Guardia Piemontese risulta essere tra le più importanti della Calabria e del Mezzogiorno;

il bacino di utenza della richiamata stazione fa registrare presenze annue per circa cinquantamila unità provenienti da tutto il territorio nazionale;

il comune di Guardia Piemontese costituisce una minoranza etnico-linguistica riconosciuta dallo Stato italiano con legge n. 482 del 1999;

per la peculiarità di essere stata ufficialmente riconosciuta quale unica comunità occitana in Italia, il comune di Guardia Piemontese è inserito in numerosi progetti nazionali, europei e mondiali a favore dello sviluppo e divulgazione della lingua occitana e dei costumi guardioli;

il comune di Guardia Piemontese è, altresì, sede di soggiorno estivo balneare con la presenza di oltre quarantamila unità annue;

il comune di Guardia Piemontese intrattiene rapporti internazionali con popolazioni di origine occitana presenti in tutto il mondo;

lo Stato italiano ha stanziato miliardi a favore della conservazione, divulgazione e sviluppo delle lingue minoritarie riconosciute *ex lege* n. 482 del 1999;

la società Poste italiane spa ha disposto inopinatamente la chiusura a giorni alterni di alcuni uffici postali di zona nel periodo estivo di massimo flusso turistico;

la chiusura degli uffici postali di Guardia Piemontese paese e delle terme arreca notevoli e fondati pregiudizi all'ente comune di Guardia Piemontese, alla popolazione residente e dimorante;

la scelta posta in essere dalla società Poste italiane sembra costituire un preliminare passaggio nell'ambito di un più ampio progetto nazionale di chiusura e dismissione degli uffici postali siti nei piccoli comuni;

le scelta, a giudizio dell'interpellante scriteriata, di chiudere alcune sedi di ufficio postale, come sta avvenendo per Guardia Piemontese, che risulta chiuso dal 10 agosto 2001, potrebbe configurare ipotesi di reato per interruzione di pubblico servizio;

detta operazione non risponde ad ottiche aziendalistiche, visto che gli sportelli postali di zona fanno registrare un saldo attivo;

la popolazione, sensibile alle suddette problematiche, intende sollevare ogni più idonea protesta nei confronti di operazioni inconcepibili, con evidente possibile ipotesi di pregiudizio per l'ordine pubblico;

tutti gli sforzi dei soggetti pubblici e privati destinati ad un miglioramento dell'economia locale subiscono inconfutabile pregiudizio dalla chiusura degli uffici postali di zona;

a giudizio dell'interpellante, il Governo italiano, con il proprio rilevante peso nell'ambito della società Poste italiane spa, non può non farsi garante di interessi di pubblica rilevanza e ottiche aziendalistiche, di dubbia validità, non possono calpestare principi di elevata democrazia, tipici di un modello di Stato moderno;

il Governo non dovrebbe rendere ulteriormente gravoso il compito degli organi istituzionali locali, che tanto affannosamente tentano quotidianamente di creare quelle condizioni per una ottimizzazione dei risultati in un'ottica di tipo europeo, nonché dei tanti operatori postali che sono costretti a turni massacranti per far fronte alla carenza di personale, frutto di strategia aziendalistica tendente unicamente a restringere i bacini di interesse del servizio pubblico —:

quali provvedimenti si intendano porre in essere per eliminare l'evidente situazione di disagio derivante dalla chiusura e dall'apertura a giorni alterni degli uffici postali individuati, con gli innegabili conseguenti risvolti negativi che ruotano intorno ad un'economia turistica, quella locale, particolarmente complessa e sensibile.

(2-00054)

« Camo ».

(12 settembre 2001)

BELLOTTI e ANNA MARIA LEONE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

le Poste italiane spa rappresentano un servizio ai cittadini indispensabile ed irrinunciabile;

in una società come quella italiana nella quale la comunicazione sta diventando sempre più veloce ed immediata,

assistiamo a delle situazioni in pieno contrasto con questa esigenza oramai largamente diffusa. Specie nei piccoli centri, più lontani dai paesi a maggiore densità di popolazione, sempre più spesso vengono chiusi uffici postali o ridotte drasticamente le ore di apertura degli sportelli con conseguenti pesanti difficoltà per l'utenza;

una situazione di questo tipo di sta verificando e verrà attuata, a partire dal prossimo 1° novembre, in alcune frazioni del comune di Adria ed in altre del comune di Porto Tolle, entrambi situati in provincia di Rovigo. Nel comune di Adria le frazioni coinvolte sono: Cà Emo, Fasana, Cavanella Po, Bellombra. Nel comune di Porto Tolle le frazioni coinvolte sono: Cà Zuliani, Cà Venier, Boccasette, Ivica. Inoltre per l'ufficio di Cavazzana è prevista l'apertura a giorni alterni;

secondo quanto annunciato dal direttore regionale delle poste e dalla direttrice della filiale di Rovigo, la riorganizzazione degli uffici sopra citati sarà così attuata: l'ufficio di Cavanella Po verrà accorpato con quello di Loreo (distanza sei chilometri), Cà Emo si accorperà con Baricetta (distanza quattro chilometri), Cà Zuliani con Boccasette (distanza cinque chilometri), Ivica con Cà Vendramin (distanza cinque chilometri e mezzo);

le frazioni in questione sono poste nella parte estrema del territorio polesano che, per la sua conformazione geografica, è particolarmente esteso e suddiviso in numerosi centri frazionali che distano diversi chilometri dai rispettivi capoluoghi;

questa situazione sta portando ad una forte protesta da parte degli utenti ed è da ritenersi socialmente grave se si considera che le zone colpite sono piccoli centri la cui popolazione è composta prevalentemente da persone anziane;

queste sono costrette a defatiganti spostamenti per riscuotere la pensione o per altre operazioni, attesa anche la presenza di altre opportunità come gli sportelli di istituti bancari;

la difesa del territorio dell'entroterra, il mantenimento del presidio dell'uomo, con un minimo di servizi che consentano di far rimanere alle soglie della civiltà la nostra comunità, sono elementi a favore dei quali tutti ci dobbiamo adoperare e la prospettiva delle riduzioni delle prestazioni rese dall'azienda Poste italiane cagionerebbe un ulteriore impoverimento di tali frazioni, dove l'ufficio postale è rimasto l'ultimo simbolo di uno Stato sempre più lontano e di servizi che non esistono più;

se la preannunciata chiusura fosse attuata, sarebbero minate le già scarse prospettive di sviluppo che la collettività nazionale dovrebbe invece favorire, perché realtà come la nostra, senza solidarietà, sono destinate ad un irreversibile spopolamento e degrado;

queste soluzioni adottate dall'azienda Poste italiane rientrerebbero in un piano di impresa in base al quale già dal prossimo anno potrebbero essere chiusi numerosi uffici postali, a partire appunto da quelli delle località periferiche —:

se sia a conoscenza di questa linea di condotta delle Poste italiane in base alla quale gli uffici postali periferici, siti nei centri minori e lontani dalle grandi città, come nel caso segnalato delle frazioni del Polesine, perderanno questo indispensabile servizio;

quali provvedimenti intenda adottare per garantire un servizio postale efficiente nelle frazioni sopra citate e nelle altre zone del nostro Paese nelle quali la chiusura di un ufficio postale o la riduzione dell'orario di apertura degli sportelli costringe i residenti a pesanti spostamenti;

se non si ritenga che i cittadini italiani residenti in località periferiche del nostro Paese, non dovrebbero essere sottoposti ad ulteriori disagi e penalizzazioni che vanno ad aggiungersi a quelle che già quotidianamente devono affrontare rispetto agli abitanti dei centri urbani maggiori;

se non ritenga necessario assumere le adeguate iniziative affinché sia sospeso il provvedimento di chiusura degli uffici, al fine di predisporre un serio esame della situazione degli uffici postali in Italia e trovare una soluzione definitiva alle crescenti difficoltà degli uffici periferici, rispettosa delle esigenze dei cittadini.

(3-00362)

(24 ottobre 2001)

ANNA MARIA LEONE, PANIZ e SANDI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

Poste italiane spa ha comunicato all'amministrazione provinciale di Belluno alcuni provvedimenti relativi a numerosi uffici postali periferici;

in alcuni casi è stata disposta la riduzione dell'orario di apertura al pubblico e del numero delle giornate di apertura, in altri la chiusura totale degli uffici più marginali;

tali provvedimenti privano il territorio montano di un servizio essenziale che si aggiunge alle insufficienze strutturali nei settori scolastico, sanitario e della viabilità;

la provincia di Belluno, inoltre, risulta penalizzata anche dalla vicinanza delle confinanti province autonome di Trento e Bolzano che, al contrario, vantano una incomparabile dotazione finanziaria e di strutture;

conseguenza di tale situazione è un progressivo spopolamento della montagna, abbandonata dai suoi abitanti che si dirigono verso zone meglio assistite dal punto di vista dei servizi pubblici essenziali —:

se non ritenga opportuno sospendere l'attuazione del piano di riorganizzazione degli uffici postali, al fine di esaminare soluzioni che permettano di garantire l'offerta del servizio postale e al fine di venire incontro alle esigenze degli anziani e, più in generale, per evitare l'abbandono dei paesi più marginali del territorio.

(3-00374)

(5 novembre 2001)

LETTIERI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

con un cinico stillicidio decisionale la società Poste italiane spa in Basilicata sta procedendo alla spoliazione di ogni struttura dirigenziale a favore delle regioni contermini e, quel che è più grave, anche alla chiusura di diversi uffici postali nelle aree di collina e di montagna;

l'ultimo in ordine di tempo è il provvedimento di chiusura dell'ufficio postale di Sterpito, frazione del comune di Filiano. Detto ufficio, esistente da ben novantatre anni, serviva anche altre piccole frazioni del citato comune e garantiva servizi puntuali ad un utenza costituita in gran parte da pensionati e lavoratori agricoli;

nessuna ragione economica può determinare in modo unilaterale la chiusura di un ufficio essenziale per la vita quotidiana dei cittadini interessati;

è appena il caso di ricordare che oggi i servizi delle poste non si limitano alle tradizionali operazioni, ma riguardano anche i mercati finanziari. Ciò dovrebbe essere una ragione in più per non sopprimere alcun ufficio, ma tutt'al più assicurarne l'apertura a giorni alterni nelle realtà più decentrate marginali;

evidentemente gli amministratori della società Poste italiane spa, interessati soprattutto alla lettura dei dati economici, ignorano gli aspetti sociali, non conoscono le realtà regionali e locali e mirano semplicemente al massimo profitto —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare nei confronti della società Poste italiane spa per evitare la chiusura definitiva dei piccoli uffici postali, che sicuramente non sono improduttivi e garantiscono un servizio essenziale.

(3-00664)

(12 febbraio 2002)

(ex 5-00349 del 6 novembre 2001)

SABATTINI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

Poste italiane spa sta realizzando un processo di ristrutturazione organizzativa in tutto il Paese, che si traduce spesso in chiusura di uffici postali periferici;

tale chiusura o riduzione di servizi si attua senza alcuna concertazione con le amministrazioni locali interessate o agendo comunque malgrado le giuste obiezioni da esse formulate;

queste iniziative comportano costi sociali elevati, soprattutto in zone già penalizzate, di montagna o lontane dal comune capoluogo;

nei comuni della montagna bolognese (Marzabotto, Vergato, Porretta Terme, Granaglione, Lizzano in Belvedere, Castel d'Aiano, Gaggio Montano, ed altri) tale soppressione del servizio in numerose frazioni provoca gravi disagi alla popolazione, particolarmente quella anziana;

le amministrazioni comunali interessate hanno più volte manifestato all'ente Poste italiane spa la disponibilità a ridurre il servizio degli uffici postali senza chiuderli, in modo da non produrre danni alle popolazioni —:

quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di tutelare la permanenza di un servizio, ancorché diversamente organizzato, fondamentale per la vita di tanti cittadini nelle zone montane.

(3-00669)

(12 febbraio 2002)

(ex 5-00350 del 6 novembre 2001)

MAURANDI, CARBONI, PANATTONI e MAZZARELLO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

le Poste italiane spa hanno deciso di chiudere, dal 1° settembre 2001, l'ufficio postale di Ingurto, frazione del comune di Arbus, che dista quindici chilometri dal centro di Arbus, in cui risiedono attualmente circa cinquanta persone, di cui la grande maggioranza pensionati, cui vanno

aggiunti gli ospiti e le guardie del carcere di Is Arenas, che pure usufruiscono dell'ufficio postale di Ingurtosu;

la popolazione di Sant'Antonio di Santadi, altra frazione del comune di Arbus, che dista trentacinque chilometri dal centro di Arbus, in cui risiedono attualmente circa centoventi persone, da sempre non riceve la posta dalle Poste italiane spa, ma dal comune di Arbus, che si fa carico di sostenere gli oneri per l'espletamento del servizio;

la decisione delle Poste italiane spa di chiudere l'ufficio postale di Ingurtosu non è stata oggetto di interlocuzione, né tanto meno di concertazione, con il comune interessato, al quale è stata semplicemente comunicata;

solitamente la stessa Poste italiane spa assume l'impegno di concertare le iniziative con le amministrazioni locali e di mantenere aperto almeno uno sportello, in ogni comune anche piccolo, mentre nel caso specifico quest'ultimo impegno appare in realtà disatteso, vista la distanza che separa le due frazioni del centro di Arbus;

la situazione crea particolari difficoltà e disagi ai pensionati delle due frazioni, costretti a recarsi nel centro di Arbus per ritirare i ratei di pensione;

non è comunque ammissibile che un servizio pubblico essenziale come la distribuzione della posta debba essere effettuato a carico anziché delle Poste italiane spa di un comune;

le due frazioni sono interessate durante i mesi estivi da un flusso turistico valutabile nell'ordine di alcune decine di migliaia di persone e quindi di potenziali utenti dei servizi postali;

nella frazione di sant'Antonio di Santadi è dislocato un consistente nucleo dell'aviazione militare nel poligono di Capo Frasca, con un centinaio di potenziali utenti dei servizi postali;

il comune di Arbus manifesta la propria disponibilità a far fronte in parte

agli oneri necessari per ripristinare i diritti dei cittadini di Ingurtosu e di Sant'Antonio di Santadi;

il consiglio comunale di Arbus, con delibera unanime del 29 agosto 2001, oltreché esprimere protesta e rifiuto per il provvedimento, in quanto lesivo degli interessi dei cittadini e dell'amministrazione comunale, ribadisce che l'amministrazione comunale è disponibile a reperire un locale a Sant'Antonio di Santadi e a sistemare a proprie spese il locale di Ingurtosu;

il costo del mantenimento dell'ufficio postale di Ingurtosu è valutabile in circa 30 milioni annui, inferiore al costo complessivo, valutabile in circa 68 milioni annui che ora ricade sui cittadini e sull'amministrazione comunale di Arbus. Infatti, il costo dell'ufficio ora chiuso in cui lavorava un impiegato può calcolarsi in lire 30 milioni, i locali vengono concessi gratuitamente dal comune, mentre i pensionati delle due frazioni per raggiungere mensilmente il centro di Arbus devono sostenere un costo di trasporto pari a lire 60 milioni circa (70.000 di viaggio per settanta pensionati per dodici mesi), cui va aggiunto il costo sostenuto dal Comune per la distribuzione della posta, pari attualmente a lire 8 milioni;

il costo di funzionamento dell'ufficio postale chiuso può essere ulteriormente ridotto, ricorrendo ad aperture a tempo parziale, concordate con le amministrazioni locali;

il costo a carico della collettività risulta superiore con la chiusura dell'ufficio di Ingurtosu, e quindi la decisione appare del tutto antieconomica;

se non ritenga di dover intervenire, con la sollecitudine del caso, affinché Poste italiane spa si facciano carico di assicurare il ripristino dei servizi postali per le popolazioni delle due frazioni;

se non ritenga opportuno sollecitare Poste italiane spa a trovare una soluzione per ripristinare i diritti dei cittadini delle due frazioni, concertando le iniziative necessarie con il comune di Arbus, che si

dichiara disponibile a fare la sua parte, come del resto ha fatto finora, per assicurare il corretto funzionamento dei servizi postali. (3-00673)

(12 febbraio 2002)

(ex 5-00220 del 27 settembre 2001)

(Sezione 2 – Ricezione del servizio isoradio nel Mezzogiorno)

B) Interrogazione:

COLA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

le informazioni sulla viabilità sono essenziali per i milioni di automobilisti che percorrono quotidianamente la rete viaria nazionale;

le tempestive notizie sulle interruzioni del traffico autostradale, per incidenti, lavori in corso o per altre ragioni, pongono chi è costretto a spostarsi per motivi di lavoro ed anche di svago, nella condizione di evitare i conseguenti gravi disagi;

tali informazioni, che riguardano anche le reti viarie non gestite dalla società Autostrade, sono diffuse continuamente per tutto il giorno, con grande professionalità e tempismo, dal servizio radiofonico isoradio;

unanime è l'apprezzamento per tale servizio da parte degli automobilisti, che ricevono rilevanti vantaggi dalle notizie diffuse;

la ricezione di isoradio è, purtroppo, limitata alla rete autostradale del nord e all'autostrada del sole, con esclusione di tutto il sud e delle isole;

tale esclusione costituisce una inammissibile limitazione per chi risiede nel mezzogiorno del Paese, una delle tante con cui sono costretti a convivere i meridionali;

gravi ed intuibili sono i disagi, non solo dei cittadini del sud, ma anche di chi si avventura sulla dissestata rete viaria del mezzogiorno, spesso non praticabile per lavori in corso, determinati da una approssimativa manutenzione —:

se non si ritenga opportuno, e con giustificata urgenza, verificare la possibilità di estendere la ricezione del servizio isoradio a tutta la rete viaria nazionale;

se la sollecita realizzazione di quanto segnalato, oltre a rendere un utilissimo servizio agli automobilisti, non rimuova una delle tante disparità di trattamento inflitte ai meridionali. (3-00139)

(25 luglio 2001)